



ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AD ACCEDERE ALLE BORSE DI STUDIO "IO STUDIO" DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PER L'A.S. 2025/2026

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 201 del 31.10.2025;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO, in particolare, l'articolo 9 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, che:

- al comma 1, istituisce presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale;
- al comma 3, prevede che i contributi di cui al comma 1 sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente;
- al comma 4, stabilisce che con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio;
- al comma 5, attribuisce agli enti locali la competenza per l'erogazione dei benefici anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2021 n. 292 recante *“Definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione e distribuzione della Carta dello Studente denominata “IoStudio” ai sensi dell'articolo 10, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63”*, con il quale sono state revisionate le disposizioni in coerenza con il mutato quadro giuridico di riferimento e sono state implementate le funzionalità operative associate alla Carta dello Studente al fine di favorire il previsto potenziamento della stessa;

PRESO ATTO che con la DGR n. 37/2026 sopra richiamata, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n. 201/2025, è stato determinato l'importo della borsa di studio in € 150,00 e stabilito l'ammissione al beneficio delle borse di studio 2025/2026 per le studentesse e per gli studenti residenti nella Regione Abruzzo, che presentino entrambi i seguenti requisiti:

- frequentanti nell'anno scolastico 2025/2026 un istituto secondario di secondo grado statale o paritario appartenente al sistema nazionale di istruzione;
- appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientri nella soglia determinata di € 10.000,00;

CONSIDERATO che, con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha ritenuto necessario, in analogia a quanto avviene per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai sensi della Legge n. 448/1998, *avvalersi dei Comuni di residenza* dei potenziali aventi diritto per individuare i nominativi dei beneficiari sul territorio regionale, designando a tal fine gli stessi quali sub responsabili del trattamento dei dati personali, ed affidando loro, in quanto enti di prossimità in grado di raggiungere più facilmente l'utenza, i seguenti compiti:

1. la pubblicazione nelle modalità di legge di apposito avviso diretto alle famiglie degli studenti potenzialmente beneficiari;
2. raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio **“ioStudio”** presentate dagli aventi diritto;
3. istruttoria delle istanze pervenute al fine di valutarne l'ammissibilità sulla base dei requisiti previsti avvalendosi a tal fine, della collaborazione delle scuole per verificare l'esattezza dei dati forniti;
4. la trasmissione, al *Dipartimento Regionale Sociale - Enti Locali - Cultura, Servizio Istruzione e Università - DPG021*, delle domande ammissibili sotto forma di unico elenco per consentire poi al competente Ufficio di creare un'unica graduatoria regionale da trasmettere al Ministero;

VISTA la determinazione regionale n. **58/DPG021** del **24 febbraio 2026** con la quale sono stati stabiliti gli indirizzi operativi e i criteri ai quali i Comuni si devono attenere per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio in favore delle studentesse e degli studenti, residenti nei propri territori ed iscritti presso le scuole secondarie superiori statali e paritarie per l'anno scolastico 2025/2026;

RENDE NOTO

il presente bando che stabilisce i criteri e le modalità per accedere alle Borse di studio **“IO STUDIO”**, in favore degli studenti frequentanti istituti statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado per l'A.S. 2025/2026;

ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Per accedere al beneficio lo studente o la studentessa devono:

- essere residenti nel Comune di Silvi;

- essere iscritti nell'anno scolastico 2025/2026 e frequentare alla data di presentazione della domanda un istituto della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (SIDI);
- appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non sia superiore ad € 10.000,00.

ART. 2 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Le domande, compilate esclusivamente utilizzando il modello predisposto (Modello Allegato B), dovranno pervenire, **entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 31/03/2026** mediante una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
- a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, sito in Silvi, Via Garibaldi, nr. 14..

Si precisa che ai fini dell'accoglimento dell'istanza farà fede il timbro di acquisizione apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

All'istanza è obbligatorio allegare la seguente documentazione:

- **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;**
- **copia del codice fiscale dello studente;**
- **copia dell'Attestazione ISEE in corso di validità (2026).**

ART. 3 –IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTIRBUTO

L'importo unitario delle borse di studio nella Regione Abruzzo viene determinato in € **150,00**.

La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di aumentare tale importo tenendo conto delle risorse complessivamente stanziare a proprio favore dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in relazione al numero effettivo di aventi diritto al beneficio.

Nel caso in cui, invece, l'importo delle borse di studio destinato agli studenti della Regione Abruzzo non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute si provvederà a formulare un'apposita graduatoria delle stesse in ordine crescente rispetto ai valori ISEE certificati (dai valori più bassi fino ai valori più alti), favorendo chi è anagraficamente più giovane in caso di esatta corrispondenza del valore ISEE certificato e ciò fino ad esaurimento delle risorse a disposizione a livello regionale.

La Regione Abruzzo si occuperà di raccogliere gli elenchi validamente trasmessi dai comuni e contenenti le generalità dei potenziali beneficiari nonché di trasmettere al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'elenco dei nominativi degli aventi diritto strutturato sotto forma di un'unica graduatoria regionale che individua gli effettivi beneficiari in base alle risorse dedicate.

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. Lo studente avente diritto, o, qualora minore, chi ne esercita la potestà genitoriale, potrà esigere gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.

ART. 4- CONTROLLI

Si ricorda che ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del D.P.C.M. n. 159/2013, gli enti erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. Qualora dovessero emergere dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali previste dal cod.p., il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto e verrà segnalato alle Autorità.

ART. 5 - PRECISAZIONI

- ✓ Il beneficio potrà essere richiesto dallo studente se maggiorenne, o dal genitore, tutore o legale rappresentante in caso di studente minore;
- ✓ per più studenti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, sarà necessario presentare domande distinte;
- ✓ non saranno prese in considerazione ai fini della redazione della graduatoria:
 - le domande presentate da istanti non residenti presso il Comune di Silvi;
 - le domande incomplete;
 - tutte le eventuali documentazioni presentate dopo la data di scadenza del bando, salvo che siano state richieste dagli uffici a fini istruttori e comunque, decorso infruttuosamente il Termine di gg. 5 dall'invito ad integrare, saranno escluse dal procedimento.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di Silvi-Area I – Servizio 1.3 Pubblica Istruzione.